

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

**(DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ**



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

REP. N.

CONTRATTO APPLICATIVO N. XXX DISCENDENTE

DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE

STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ

C.I.G. XXXXXXXXXXXXX

C.U.P. G87H17000770004

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del contratto

art. 2 Documenti contrattuali

art. 3 Ammontare del contratto applicativo

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

art. 4 Esecuzione delle prestazioni previste

art. 5 Termini per l'inizio e per l'ultimazione delle prestazioni

- Penali in caso di ritardo

art. 6 Revisione dei prezzi – Adeguamento del corrispettivo

**art. 7 Anticipazione del prezzo - Pagamenti in acconto e
pagamenti a saldo**

art. 8 Regolare esecuzione – Gratuita manutenzione

art. 9 Riserve e controversie

art. 10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

art. 11 Responsabilità verso terzi e assicurazione

art. 12 Risoluzione del contratto

art. 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

SPECIALI

**art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

**art. 15 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento
dei dipendenti provinciali**

art. 16 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

art. 17 Subappalto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

art. 18 Domicilio dell'impresa appaltatrice

art. 19 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

art. 20 Registrazione fiscale

art. 21 Imposta di bollo

art. 22 Spese contrattuali



REP. N.

XX/XX/20XX

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

CONTRATTO APPLICATIVO N. XXX DISCENDENTE

DALL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DELLA

MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ

C.I.G. XXXXXXXXXXXXX

C.U.P. G87H17000770004

TRA

- XXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX XXXXXXXX 19XX, domiciliato per la carica in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 35, comma 2, dello Statuto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall'art. 65, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

E

- Sig. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXXX 19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società XXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXX, indirizzo pec XXXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data XX XXXXXXXX 201X n. XXXXXXXXXXX del Dott.

XXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXXX)

PREMESSO

- che in data XXXXXXXXXXXX è stato stipulato, a seguito di procedura aperta esperita, fra la Provincia di Forlì-Cesena e l'operatore economico XXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX il contratto di accordo quadro rep. n. XXXX ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la regolamentazione dell'affidamento della manutenzione delle strade provinciali di Forlì per l'importo complessivo di Euro 895.403,97 di cui Euro 878.562,30 per prestazioni ed Euro 16.841,67 per oneri relativi agli adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di sicurezza;

- che il suddetto operatore economico ha offerto i ribassi percentuali del XX sull'elenco prezzi lavori, del XX sull'elenco prezzi forniture e del XX sull'elenco prezzi servizi;

- che per quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di accordo quadro;

- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

- che il presente contratto non implica l'espletamento delle procedure antimafia essendo di importo inferiore ai limiti previsti;

oppure

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data XX

XXXXXX XXXX, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;

oppure

- che la suddetta impresa XXXXXXXXXXXX risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura di XXXXXXXXXXXX per le seguenti attività:
“XXXXXXXXXXXXXXXXXX” (white list)

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità del suddetto operatore economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al
XXX XXXXXXX XXXX;

qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991

- che l'impresa XXXXX ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), Ing. XXXXXXX, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'impresa XXXXXXXXXXXX applica ai lavoratori dipendenti è XXXXXXXXXXXX;

- che il responsabile unico del procedimento, Ing. XXXXXXXXXXX e l'impresa XXXXXXXXXXX hanno concordemente dato atto con verbale in data XX XXXXXX XXXX, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto applicativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Provincia di Forlì-Cesena, denominata *Provincia* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall'Ing. XXXXXXX in esecuzione dell'accordo quadro stipulato in data XXXXXX rep. n. XXXXXX, assegna all'impresa XXXXXXXXXXXX con sede legale a

- XXXXX documenti specifici relativi alle prestazioni dell'applicativo;

- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro;

- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 redatto dall'Ing. XXXXXXXX;

qualora ci siano

- proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento presentate dall'Impresa appaltatrice;

- piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni previste da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza vengono sottoscritti dalle parti mediante apposizione di firma autografa e conservati in atti.

art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. L'importo del presente contratto applicativo ammonta a Euro XXXXXXXX (Euro XXXXXXXX) al netto dell'I.V.A. di cui Euro XXXXXXXXXXXXX per prestazioni relative a XXXXXXXXXXXXX-ed Euro XXXXXXXXX per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto applicativo è stipulato *a misura* per cui i

prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al contratto di accordo quadro con l'applicazione dei ribassi offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

art. 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Le prestazioni di cui al presente contratto applicativo dovranno essere eseguite in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere le prestazioni in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capo II del capitolato speciale d'appalto e nei documenti progettuali allegati al contratto di accordo quadro e negli altri elaborati progettuali di cui al presente contratto applicativo nonché nell'offerta tecnica dalla stessa presentata in sede di gara, con tutte le proposte progettuali migliorative ad essa connesse accettate dalla Provincia, i cui elaborati sono stati enucleati nel contratto di accordo quadro, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. La Provincia, come sopra rappresentata, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del

summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.

3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.

art. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Le attività oggetto del presente contratto applicativo devono essere consegnate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

In caso di consegna nelle more della stipula

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, sesto periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 le attività sono state consegnate prima della stipulazione del presente contratto come da verbale di consegna in data XX XXXXXXXXXXXX XXXX.

2. Sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 3, del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni previste dal presente contratto applicativo è fissato in giorni XX naturali e consecutivi dalla data di

consegna.

3. L'esecuzione delle prestazioni previste può essere sospesa nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

4. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche contrattuali di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare alle penali previste dallo stesso art. 23 del capitolato d'onori. La misura complessiva delle penali non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto applicativo in danno dell'Impresa appaltatrice.

5. L'importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto applicativo.

6. La risoluzione del presente contratto applicativo determina anche la risoluzione del contratto di accordo quadro.

art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1.664, primo comma, del Codice Civile.

art. 7 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta un'anticipazione nella misura del

20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro, previa presentazione dell'apposita garanzia di cui al comma 6 del suddetto art. 29.

2. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta che le prestazioni eseguite, raggiungano quanto previsto all'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento da emettersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni S.A.L..

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

4. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5, primo periodo e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.

6. I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.

7. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXXX, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G87H17000770004.-----

9. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì-Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì (FC) - IT e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: UF4BWM;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- gli estremi del contratto d'appalto;

- la dicitura: scissione dei pagamenti (*art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633*).

10. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri.

**art. 8 – REGOLARE ESECUZIONE – GRATUITA
MANUTENZIONE**

Nel caso di lavori di importo sino a Euro 500.000,00

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.-----

Nel caso di lavori di importo superiore a Euro 500.000,00

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1.669 del Codice Civile, l'Impresa

appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

art. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. XXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXX in data XX XXXXX XXXX dell'importo di Euro XXXXXXXX (Euro XXXXXXXX) pari al **XX%** dell'importo contrattuale dei lavori.

In caso di riduzione della polizza

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del **XX%** rispetto a quanto previsto essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

oppure

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del **50%** rispetto a

quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.

3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e verrà svincolata ai sensi di legge.

4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

art. 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n. XXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XX XXXXXX XXXX. Tale polizza, conforme allo schema tipo 2.3. del Decreto Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi per i seguenti massimali:

Sezione A – Danni alle opere durante la loro esecuzione:

- Partita 1 - “Opere ed impianti permanenti e temporanei” - Euro XXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), pari all'importo contrattuale al lordo dell'IVA;

- Partita 2 - “Opere od impianti preesistenti” - Euro 100.000,00 (Euro

centomila);

- Partita 3 - "Demolizioni e sgombero" - Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

art. 11 – RISERVE E CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni fra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. 12 del contratto di accordo quadro rep. n. XXXX in data XXXXX.

art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. 13 del

contratto di accordo quadro rep. n. XXXX in data XXXXX.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

art. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. 14 del contratto di accordo quadro rep. n. XXXXXXXX del XXXXX.

art. 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

1. Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. 15 del contratto di accordo quadro rep. n. XXXXXXXX del XXXXX.

art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, protocollo n. XXXXXXXXXXXX, dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

art. 17 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il cottimo delle prestazioni di cui al presente contratto applicativo è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a

risolvere conseguentemente il contratto di accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30% dell'importo del presente contratto applicativo, delle seguenti lavorazioni: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto** nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto e conseguentemente il contratto di accordo quadro ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare

5. Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5 la Provincia procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Provincia.

in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta:

1. E' vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, lavorazioni, servizi, forniture connesse all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l'Impresa appaltatrice non si è avvalsa

della facoltà prevista dall'art. 105, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il contratto di accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

art. 18 – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso XXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX.

art. 19 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145, se ed in quanto applicabile;

- Linee guida A.N.AC.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

art. 20 – REGISTRAZIONE FISCALE

1. 1. Il presente contratto applicativo sarà sottoposto a registrazione a
tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo
le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità
telematica.

art. 21 – IMPOSTA DI BOLLO

1. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo
2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua
copia conforme ammonta a Euro XXXXX – Euro XXXXXXXXX –
(Euro 45,00 per il contratto e copia conforme ed Euro XXXX per
allegati soggetti a bollo fin dall'origine).

2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1-
bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come
modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è
assolta in modo virtuale, come da autorizzazione del Ministero delle
Finanze – Dipartimento delle Entrate – D.R.E. Sezione Staccata di Forlì,
prot. n.18.234/1999 del 29 novembre 1999.

art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto applicativo (imposta di bollo,
imposta di registro, diritti di segreteria) nessuna esclusa od eccettuata,
vengono assunte dall'Impresa aggiudicataria.

2. L'impresa aggiudicataria ha effettuato presso la Tesoreria della
Provincia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, filiale di Forlì,
Corso della Repubblica n. 17 il versamento, in data XXXXXX, di Euro

XXXXXXXX (Euro XXXX) di cui Euro XXXX per diritti di segreteria,
Euro XXXXX per bolli ed Euro 200,00 per imposta di registro (nel caso
in cui sia obbligatoria la registrazione fiscale del contratto).

4. Si allegano al presente contratto:

1) allegati previsti dal progetto specifico oggetto di applicativo.

IL DIRIGENTE

DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Ing. XXXXXX)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA APPALTATRICE

(Sig. XXXXXXXX)

**In caso di modalità di stipula tramite scrittura privata con firme
autentiche (applicativi di importo pari o superiore a Euro 100.000**

Iva esclusa)

Autentica di firma del contratto informatico composto da XXX files

Previa rinuncia ad assistenza dei testimoni da parte dei richiedenti tra
loro d'accordo e con il mio consenso, io sottoscritto Dott.
xxxxxxxxxxxxx Ufficiale Rogante della Provincia di Forlì-Cesena, nella
mia qualità di Segretario Generale, con i poteri di cui all'articolo 97,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art.
25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, certifico che le persone
infra generalizzate, della cui identità personale io sottoscritto Dott.
xxxxxxxxxxxxx Segretario Generale, sono certo hanno ora apposto in

mia presenza la propria firma digitale su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

- **XXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXX** la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto;

- **Sig. XXXXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXXXXXXXX** la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da **XXXXXXXXXXXX** iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Generale appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.

Forlì, nella Residenza Provinciale il XX XXXXXXXX 20XX.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
(Dott. _____)